



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

**BARI**

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal  
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Bari Viale Japigia n° 184 Potenza C.so Garibaldi n°52 Avellino Via Tagliamento n° 112  
Pec: enteirrigazione@legalmail.it

RUP → DOTT. ERNESTO TELE

DECRETO N. 1360

DEL 18 DIC. 2017

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

**Oggetto:** Adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011 e s.m.i. D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. Art. 33 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici dell'EIPLI. Organismo Indipendente di Valutazione. Attivazione di procedura di selezione comparativa ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 attuativo del DPR n. 105/2016.


**IL COMMISSARIO**

**Visto** il D.M. n. 16918 del 20 settembre 2017 di nomina del Dott. Antonio Mario Lerario a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

**Atteso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

**Visto** che con Decreti n. 214 del 29 dicembre 2015 e n. 20 del 1 febbraio 2016, a seguito di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; che a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; che con Decreto Commissariale n. 8 del 30 gennaio 2017 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;

**Evidenziato** che l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia, è stato istituito come persona giuridica di diritto pubblico con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, successivamente confermato ai sensi dell'art. 3 della L. 20 marzo 1975 n. 70 con DPR 16 luglio 1977 n. 616, pubblicato su GURI n. 242 del 9 settembre 1977, che ha dichiarato



l'Ente "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del Paese", e lo ha inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70 – Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

che a seguito del trasferimento alle regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con DPR 18 Aprile 1979, pubblicato su GURI n. 139 del 23 maggio 1979, parte dei beni e del personale dell'EIPLI sono stati assegnati alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, ed all'Ente sono rimaste le funzioni residue, espressamente individuate dall'art. 1, come di seguito:

- a) *progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria, di cui all'art. 3, punto d) del D.lgs. 18 marzo 1947 n. 281, relative a bacini idrografici interregionali, individuati con DPCM 22 dicembre 1977 n. 13551, previste dagli art. 89 e 91 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, o dall'art. 12 ult. comma, della L. 27 dicembre 1977 n. 984.*
- b) *esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza fintantochè non siano eventualmente trasferiti ad altri ai sensi delle leggi vigenti;*
- c) *studi e ricerche connesse alle funzioni residue di cui alle lettere precedenti.*  
*Inoltre l'Ente può provvedere ad interventi in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione delle regioni e degli Enti Locali Territoriali riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica;*

**Visto** il Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'EIPLI approvato con decreto commissariale n. 1049 del 23 dicembre 2010, divenuto esecutivo giusto Decreto Commissariale n. 1345 del 3 agosto 2011, che all'art. 33, dispone l'istituzione dell'OIV "costituito da un organo monocratico cui è designato un soggetto esterno, con specifica professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle performances e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche" da nominarsi con provvedimento dell'Organo di governo dell'Ente e le cui funzioni cessano, salvo dimissioni, alla scadenza dell'incarico dell'Organo di governo;

**Visto** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** che con Decreto Commissariale n. 483 del 29 settembre 2016, a valle di apposita procedura di selezione per avviso pubblico e di parere favorevole espresso con nota prot. n. 0049705 P-4.17.1.7.5 del 27/09/2016 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si procedeva alla nomina dell'OIV monocratico nella persona del Dott. del dott. Vito Domenico Sciancalepore;

**Considerato** che il Dott. Sciancalepore, con PEC del 10 ottobre 2017, ha comunicato di dover rinunciare all'incarico a far tempo dal 15 novembre 2017 e che pertanto occorre attivare nuova procedura di selezione;

**Considerato** che pur essendo l'EIPLI soppresso e posto in liquidazione, ai sensi della vigente normativa la gestione commissariale mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni anche nei confronti dei terzi e che pertanto, permanendo l'esercizio delle funzioni in capo all'Ente, appare opportuno e necessario procedere alla individuazione di nuovo soggetto cui affidare le funzioni



di OIV, la cui attività, oltre ad assicurare quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, si ponga anche in un'ottica di funzionalità rispetto alla risoluzione di problematiche che di fatto possono concorrere a ritardare la finalizzazione delle attività in relazione agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 10 e 11 del citato D.L. n. 201/2011;


**Considerato** che in considerazione della peculiare situazione che interessa l'Ente ed in ragione della distanza geografica dal Ministero vigilante non possa esperirsi la facoltà di cui al punto 13 della Delibera ANAC n. 12/2013;

**Viste** le recenti modifiche introdotte alla normativa in materia dal D.M. 2 dicembre 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 6 del DPR n. 105/2016, è stato istituito l'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della performance, tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica e che *"l'iscrizione all'Elenco nazionale e' condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo"*.

**Visto** che le suddette modifiche sono state introdotte nel D. Lgs. n. 150/2009 con il D. Lgs. n. 74/2017 e che, in particolare, l'art. 14 bis così dispone:

1. *Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.*
2. *La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.*
3. *La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.*
4. *L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.*
5. *Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.*
6. *Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.*

**Visto** altresì che il sopra citato D.M. 2 dicembre 2016 dispone, all'art. 1, comma 5, che *"l'Elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del*



*Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69" e, all'art. 7, comma 5, che "Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti";*

**Ritenuto** pertanto, necessario indire apposita procedura di selezione comparativa, con le modalità indicate nel su richiamato Decreto Ministeriale e secondo le procedure indicate nel Portale della Performance, ai fini dell'individuazione e nomina dell'OIV in forma monocratica;

**Preso atto** altresì delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del più volte richiamato Decreto Ministeriale che stabiliscono, nel caso di amministrazioni che non superino i 250 dipendenti, che la titolarità di OIV monocratico può essere affidata esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell'Elenco nazionale, ovvero dotati di maggiore anzianità professionale (otto anni per la fascia 2 e dodici anni per la fascia 3) rispetto a quella minima richiesta per l'iscrizione al medesimo Elenco (cinque anni);

**Ritenuto** di stabilire che l'incarico debba avere durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, fermo restando comunque che la durata complessiva dell'incarico non potrà superare la data di adozione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in legge n. 214/2011 e s.m.i.;

**Vista** la proposta del Direttore Generale prot. n. 5481 del 3 novembre 2017 ad adottare il presente provvedimento;

**Ritenuto** di richiamarsi, con riferimento all'importo da riconoscersi per lo svolgimento delle funzioni di OIV monocratico, le considerazioni e le motivazioni ampiamente dettagliate nel Decreto Commissariale n. 216 del 3 maggio 2016;

**Ritenuta** la propria competenza in virtù del D.M. innanzi citato;

#### DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di indire apposita procedura di selezione comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico di Organismo Indipendente di valutazione, in forma monocratica secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2017 n. 14 e secondo le procedure indicate nel Portale della Performance;



3. di stabilire, richiamandosi nel presente provvedimento le considerazioni e motivazioni dettagliatamente espresse nel Decreto Commissariale n. 216 del 3 maggio 2016, che per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 30.000,00 (comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale) oltre IVA e CAP se dovute;
4. di stabilire che l'incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avrà durata triennale e che comunque complessivamente non potrà superare la data di adozione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.;
5. di autorizzare l'impegno di spesa a valere sul capitolo n. 10425 rubricato "Servizi professionali esterni, nucleo di valutazione, supporti tecnici di gestione e varie" per Euro 30.000,00, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale oltre IVA e CAP se dovute, per l'esercizio finanziario 2017;
6. di accertare ed impegnare quanto dovuto rispettivamente sui capitoli 72202 in entrata e 42102 in uscita;
7. di stabilire che l'operatività e le funzioni dell'OIV saranno supportate dalla Struttura Tecnica Permanente;
8. di nominare il Dott. Ernesto Mele, quale Responsabile del Procedimento, demandando al medesimo gli adempimenti in ordine all'attuazione del presente da effettuare secondo le disposizioni di cui al richiamato D.M. 2 dicembre 2016;
9. di approvare lo schema di avviso di cui all'allegato A;
10. di demandare al Direttore Generale ogni successivo provvedimento in ordine all'attuazione del presente, ivi inclusi gli atti di impegno e liquidazione;
11. di inoltrare copia integrale del presente, a fini conoscitivi, al Collegio dei Revisori ed al Ministero vigilante;
12. di dichiarare il presente, per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

**IL COMMISSARIO**  
(dott. Antonio Mario LERARIO)



The image shows a circular official stamp of the 'COMMISSARIO' for the 'FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE' and the 'ENTE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO'. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Antonio Mario Lerario'.



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN  
PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal  
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Bari Viale Japigia n° 184 Potenza C.so Garibaldi n°52 Avellino Via Tagliamento n° 112

**Proposta di decreto per il Sig. Commissario**

Prot. n. 5481 del 3.11.2017

Bari li, \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011 e s.m.i. D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. Art. 33 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici dell'EIPLI. Organismo Indipendente di Valutazione. Attivazione di procedura di selezione comparativa ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 attuativo del DPR n. 105/2016.

**Il sottoscritto ing. Nicola Pugliese, Direttore Generale dell'Ente,**

**Evidenziato** che l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia, è stato istituito come persona giuridica di diritto pubblico con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, successivamente confermato ai sensi dell'art. 3 della L. 20 marzo 1975 n. 70 con DPR 16 luglio 1977 n. 616, pubblicato su GURI n. 242 del 9 settembre 1977, che ha dichiarato l'Ente "*necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del Paese*", e lo ha inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70 – Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

che a seguito del trasferimento alle regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con DPR 18 Aprile 1979, pubblicato su GURI n. 139 del 23 maggio 1979, parte dei beni e del personale dell'EIPLI sono stati assegnati alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, ed all'Ente sono rimaste le funzioni residue, espressamente individuate dall'art. 1, come di seguito:

- a) *progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria, di cui all'art. 3, punto d) del D.lgs. 18 marzo 1947 n. 281, relative a bacini idrografici interregionali, individuati con DPCM 22 dicembre 1977 n. 13551, previste dagli art. 89 e 91 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, o dall'art. 12 ult. comma, della L. 27 dicembre 1977 n. 984.*
- b) *esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza fintantochè non siano eventualmente trasferiti ad altri ai sensi delle leggi vigenti;*
- c) *studi e ricerche connesse alle funzioni residue di cui alle lettere precedenti.*

*Inoltre l'Ente può provvedere ad interventi in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione delle regioni e degli Enti Locali Territoriali riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica;*

**Visto** il Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'EIPLI approvato con decreto commissariale n. 1049 del 23 dicembre 2010, divenuto esecutivo giusto Decreto

Commissariale n. 1345 del 3 agosto 2011, che all'art. 33, dispone l'istituzione dell'OIV "costituito da un organo monocratico cui è designato un soggetto esterno, con specifica professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle performances e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche" da nominarsi con provvedimento dell'Organo di governo dell'Ente e le cui funzioni cessano, salvo dimissioni, alla scadenza dell'incarico dell'Organo di governo;

**Visto** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** che con Decreto Commissariale n. 483 del 29 settembre 2016, a valle di apposita procedura di selezione per avviso pubblico e di parere favorevole espresso con nota prot. n. 0049705 P-4.17.1.7.5 del 27/09/2016 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si procedeva alla nomina dell'OIV monocratico nella persona del Dott. del dott. Vito Domenico Sciancalepore;

**Considerato** che il Dott. Sciancalepore, con PEC del 10 ottobre 2017, ha comunicato di dover rinunciare all'incarico a far tempo dal 15 novembre 2017 e che pertanto occorre attivare nuova procedura di selezione;

**Considerato** che pur essendo l'EIPLI soppresso e posto in liquidazione, ai sensi della vigente normativa la gestione commissariale mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni anche nei confronti dei terzi e che pertanto, permanendo l'esercizio delle funzioni in capo all'Ente, appare opportuno e necessario procedere alla individuazione di nuovo soggetto cui affidare le funzioni di OIV, la cui attività, oltre ad assicurare quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, si ponga anche in un'ottica di funzionalità rispetto alla risoluzione di problematiche che di fatto possono concorrere a ritardare la finalizzazione delle attività in relazione agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 10 e 11 del citato D.L. n. 201/2011;

**Considerato** che in considerazione della peculiare situazione che interessa l'Ente ed in ragione della distanza geografica dal Ministero vigilante non possa esperirsi la facoltà di cui al punto 13 della Delibera ANAC n. 12/2013;

**Viste** le recenti modifiche introdotte alla normativa in materia dal D.M. 2 dicembre 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 6 del DPR n. 105/2016, è stato istituito l'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della performance, tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica e che "l'iscrizione all'Elenco nazionale e' condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo".

**Visto** che le suddette modifiche sono state introdotte nel D. Lgs. n. 150/2009 con il D. Lgs. n. 74/2017 e che, in particolare, l'art. 14 bis così dispone:

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. *La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.*
3. *La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.*
4. *L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.*
5. *Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.*
6. *Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.*

**Visto**

altresì che il sopra citato D.M. 2 dicembre 2016 dispone, all'art. 1, comma 5, che *"l'Elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69"* e, all'art. 7, comma 5, che *"Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti"*;

**Ritenuto**

pertanto, necessario indire apposita procedura di selezione comparativa, con le modalità indicate nel su richiamato Decreto Ministeriale e secondo le procedure indicate nel Portale della Performance, ai fini dell'individuazione e nomina dell'OIV in forma monocratica;

**Preso atto**

altresì delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del più volte richiamato Decreto Ministeriale che stabiliscono, nel caso di amministrazioni che non superino i 250 dipendenti, che la titolarità di OIV monocratico può essere affidata esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell'Elenco nazionale, ovvero dotati di maggiore anzianità professionale (otto anni per la fascia 2 e dodici anni per la fascia 3) rispetto a quella minima richiesta per l'iscrizione al medesimo Elenco (cinque anni);

**Ritenuto**

di stabilire che l'incarico debba avere durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, fermo restando comunque che la durata complessiva dell'incarico non potrà superare la data di adozione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in legge n. 214/2011 e s.m.i.;

**Visto**


Decreto Commissariale n. 8 del 30 gennaio 2017;

**PROPONE**

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente proposta, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di indire apposita procedura di selezione comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico di Organismo Indipendente di valutazione, in forma monocratica secondo le modalità di cui al

Decreto Ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 dicembre 2016 "*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2017 n. 14 e secondo le procedure indicate nel Portale della Performance;

3. di stabilire, richiamandosi nel presente provvedimento le considerazioni e motivazioni dettagliatamente espresse nel Decreto Commissariale n. 216 del 3 maggio 2016, che per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 30.000,00 (comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale) oltre IVA e CAP se dovute;
4. di stabilire che l'incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avrà durata triennale e che comunque complessivamente non potrà superare la data di adozione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.;
5. di autorizzare l'impegno di spesa a valere sul capitolo n. 10425 rubricato "Servizi professionali esterni, nucleo di valutazione, supporti tecnici di gestione e varie" per Euro 30.000,00, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale oltre IVA e CAP se dovute, per l'esercizio finanziario 2017;
6. di accertare ed impegnare quanto dovuto rispettivamente sui capitoli 72202 in entrata e 42102 in uscita;
7. di stabilire che l'operatività e le funzioni dell'OIV saranno supportate dalla Struttura Tecnica Permanente;
8. di nominare il Dott. Ernesto Mele, quale Responsabile del Procedimento, demandando al medesimo gli adempimenti in ordine all'attuazione del presente da effettuare secondo le disposizioni di cui al richiamato D.M. 2 dicembre 2016;
9. di approvare lo schema di avviso di cui all'allegato A;

  
**Il Direttore Generale**  
(ing. Nicola Pugliese)